

Sentenza: n. 155 del 3 maggio 2016

Materia: bilancio e finanza pubblica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Parametri invocati: articoli 3, 97, 117, 118, 119 e del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione

Ricorrente: Regione Campania, Regione Puglia, Regione Sicilia

Oggetto: articolo 1, commi 122, 123, 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015).

Esito: infondatezza della questione

Estensore nota: Caterina Orione

Sintesi: Le disposizioni impugnate dispongono: il comma 122, provvede alla copertura finanziaria degli incentivi per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, di cui ai precedenti commi 118 e 121 dell'articolo 1, attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, originariamente destinate agli interventi del Piano di azione coesione, che risultino non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014; il comma 123 prevede che il Gruppo di azione coesione individui le specifiche linee di intervento oggetto di tale riprogrammazione; il comma 124, destina le risorse di cui al comma 122 al bilancio dello Stato. La ricorrente Regione Campania ritiene il comma 122 di per se stesso lesivo di quanto previsto dall'articolo 119 Costituzione, in quanto sostanzialmente la riduzione delle risorse finanziarie ivi previste non potrà che incidere sul riparto ed in percentuale delle risorse a suo tempo assegnate. Per ciò che attiene al ricorso della Regione Puglia avverso la medesima disposizione, viene dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, nelle more del giudizio la disposizione impugnata non ha trovato applicazione, ed una modifica successiva, nel 2015, della norma impugnata (alla data del 30 settembre 2014- alla data di entrata in vigore della presente legge) ha soddisfatto le pretese avanzate dalla suddetta ricorrente.

La Regione Sicilia ha impugnato i commi 122, 123, 124, lamentando la violazione degli articoli 3, 97 della Costituzione, in riferimento alla potestà amministrativa regionale sancita dallo statuto di essa nelle materie in cui ad essa spetta la potestà legislativa esclusiva e concorrente, nonché la violazione degli artt. 81, sesto comma, e 119, primo e sesto comma, Cost., anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Viene avanzata, per il comma 123, anche la violazione dell'articolo 120 della Costituzione per violazione del principio di leale collaborazione. Anche questa censura viene respinta, poiché la procedura pattizia, riservata alle regioni ad autonomia speciale in forza dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) proprio in quanto non rispondente ad una finalità costituzionalmente vincolata, può essere derogato in casi particolari dal legislatore statale (ex multis sentenza 46/2015)

La Corte dichiara la questione infondata, a conferma della propria giurisprudenza in tema (sentenze 16/2010, 207/2011 e 196/2015), affermando che non può riconoscersi un valore costituzionale al criterio percentuale che le regioni lamentano disatteso, poiché leggi ordinarie successive possono legittimamente modificarlo, ripartendo diversamente le risorse, in quanto si tratta di risorse non ancora utilizzate in un arco di tempo non breve, quindi non impegnate e programmate da poter dar conseguentemente vita a rapporti consolidati, e quindi per ragioni di finanza pubblica ed il

conseguimento di obiettivi di rilevanza strategica nazionale, queste possono trovare altra destinazione nel bilancio dello Stato.